

Ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell'interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell'agricoltura (Ordinanza sulla qualità ecologica, OQE)

Modifica del 26 novembre 2003

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 aprile 2001¹ sulla qualità ecologica è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 76 capoverso 3 e 177 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura (LAgr);
visto l'articolo 26 della legge federale del 1° luglio 1966³ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),

II

L'allegato 1 è modificato come segue:

N. 2.2 lett. b

- b. La fascia inerbita può essere utilizzata al massimo una volta all'anno. La prima metà di tale fascia può essere utilizzata al più presto alle date stabilite nell'articolo 45 capoversi 2 o 3^{bis} OPD⁴. La seconda metà può essere utilizzata al più presto 6 settimane dopo l'utilizzazione della prima metà.

¹ RS 910.14
² RS 910.1
³ RS 451
⁴ RS 910.13

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz